

**Costituzione Apostolica
di erezione di Prelatura personale
del 28 novembre 1982
AAS 75 (1983) pars I, 423-425**

GIOVANNI PAOLO II

Con grandissima speranza, la chiesa rivolge le sue materne premure e le sue attenzioni verso l'Opus Dei, che per divina ispirazione il servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer fondò a Madrid il 2 ottobre 1928, affinché esso sia sempre un valido ed efficace strumento della missione salvifica che la chiesa adempie per la vita del mondo .

Fin dai suoi inizi, infatti, questa istituzione si è impegnata, non solo a illuminare di nuova luce la missione dei laici nella chiesa e nella società umana, ma anche a realizzarla nella pratica; come pure si è impegnata a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, ed a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale ed attraverso il lavoro professionale. Inoltre, per mezzo della Società sacerdotale della Santa croce, si è adoperata per aiutare i sacerdoti diocesani a vivere la medesima dottrina, nell'esercizio del loro sacro ministero.

Poiché l'Opus Dei, con l'aiuto della grazia divina, crebbe in tal modo da diffondersi ed operare in un gran numero di diocesi di tutto il mondo, agendo

Testo ufficiale latino.

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Capitolo XIV "Le circoscrizioni ecclesiastiche", pp. 361 ss.

Bibliografia: AA.VV. *Le prelatore personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, a c. di S. Gherro, Padova, 2002; C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelatore personali*, Roma, 2004; C. TAMMARO, *Brevi cenni circa la competenza dei Pastori delle circoscrizioni personali ad istituire le cause dei Santi*, in "Il diritto ecclesiastico" 115, 2004, pp. 73-94; C. TAMMARO, *Animadversiones quaedam de circumscriptionibus non territorialibus in disciplina giuridica vigeni*, in "Apollinaris" 76, 2003, pp. 727-747; J. I. ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, in "Ius Ecclesiae" 14, 2002, pp. 23-57; G. DALLA TORRE, *La prelatore personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, in "Ius Ecclesiae" 14, 2002, pp. 93-109; C. TAMMARO, *Il Prelato come ordinario proprio della Prelatura personale*, in "Antonianum" 77, 2002, pp. 575-583; J. I. ARRIETA, *Le prelatore personali e le loro relazioni con le strutture territoriali*, in "Il diritto ecclesiastico", 112, 2001, pp. 22-49; G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in "I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico", a cura di J. Canosa, pp. 561-589, Milano, 2000; A. M. PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in "I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico", a cura di J. Canosa, pp. 549-560, Milano, 2000; G. LO CASTRO, *Le prelatore personali nell'esperienza giuridica e nel dibattito dottrinale dell'ultimo decennio*, in "Studi in onore di P. Bellini" I, Catanzaro 1999, pp. 423-456; J. HERVADA, *Comentario a los cc. 294-297*, in ComEx II/1, Pamplona 1997, 2 ed., pp.398-417; G. LO CASTRO, *Le prelatore personali*, 2ª ed., Milano, 1999; J. I. ARRIETA, *Le circoscrizioni personali*, in "Fidelium Iura". 4, 1994, pp. 207-243; J. HERVADA, *Significado actual del principio de territorialidad*, in "Fidelium Iura" 2, 1992, p. 229 ss.; C.J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in "Ius Ecclesiae" 4, 1992, pp. 215 ss.; G. DALLA TORRE, *Prelato e Prelatura*, in "Enciclopedia del diritto" XXXIV, Milano, 1985, p. 973 ss.; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1986; vedi anche J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria*, in "Periodica" 69, 1980, p. 408 ss.; W. AYMANS, *Kirchliches Verfassungsrecht und Vereinigungsrecht in der Kirche*, in "Oesterrichisches Archiv für katholisches Kirchenrecht", 32, 1981, pp. 79-100.

come una compagine apostolica che, formata da sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo organica ed indivisa —cioè come un'istituzione dotata di una unità di spirito, di fine, di regime e di formazione—, si rese necessario attribuire una appropriata forma giuridica, che fosse consona alle sue caratteristiche peculiari. Fu lo stesso fondatore dell'Opus Dei, nell'anno 1962, a chiedere con umile e fiduciosa supplica alla Santa Sede che, avendo presente la natura teologica ed originaria dell'istituzione ed in vista di una sua maggiore efficacia apostolica, le venisse applicata una configurazione ecclesiale ad essa adatta.

Dal momento in cui il concilio ecumenico Vaticano II ebbe introdotto nell'ordinamento della chiesa per mezzo del decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10 —che fu reso esecutivo mediante il motu proprio *Ecclesiae sanctae*, I, n. 4— la figura delle prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali, apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata all'Opus Dei. Per cui, nell'anno 1969, il nostro predecessore Paolo VI, di felicissima memoria, accogliendo benignamente la richiesta del servo di Dio Josemaria Escrivá de Balaguer, lo autorizzo a convocare uno speciale congresso generale, che sotto la sua guida si occupasse di iniziare lo studio per una trasformazione dell'Opus Dei in accordo con la sua natura e con le norme del concilio Vaticano II.

Noi stessi ordinammo espressamente che detto studio venisse proseguito, e nell'anno 1979 demmo mandato alla Sacra Congregazione per i Vescovi, alla quale per sua natura competeva l'assunto, affinché, dopo aver considerato attentamente tutti gli elementi sia di diritto che di fatto, vagliasse la richiesta formale che era stata presentata dall'Opus Dei.

La Sacra Congregazione, in espletamento dell'incarico ricevuto, esaminò accuratamente la questione che le era stata affidata, e lo fece prendendo in considerazione sia l'aspetto storico che quello giuridico e pastorale. In tal modo, essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la possibilità ed il modo concreto di accogliere la domanda, apparve evidente l'opportunità e l'utilità dell'auspicata trasformazione dell'Opus Dei in prelatura personale.

Pertanto, noi, con la pienezza della nostra potestà apostolica, dopo aver accolto il parere datoci dal venerabile nostro fratello sua eminenza reverendissima il Cardinal Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, e supplendo, nella misura in cui sia necessario, al consenso di chi abbia, o ritenga di avere, competenza in questa materia, ordiniamo e vogliamo che venga eseguito quanto segue.

I.- L'Opus Dei viene eretto in prelatura personale di ambito internazionale, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, e, in forma abbreviata, Opus Dei. Allo

¹ cfr. can. 294 CIC; n. I [35]. La prelatura personale, come le altre circoscrizioni personali (cfr. [31], [32], [37], [38]), sono *coetus fidelium* delimitati seguendo un criterio personale, e non in ragione del domicilio o quasi domicilio del fedele cristiano: cfr. n. 16 [26]. Nell'atto erettivo dell'Opus Dei a Prelatura personale, viene anche eretta una associazione pubblica di sacerdoti, ai sensi dei cann. 301 § 1, 302 CIC, n. VI [35]. Cfr. cann. 294, 372 § 2 CIC, n. VII [21], sul preventivo parere delle conferenze episcopali nell'erezione di circoscrizioni personali. La Prelatura personale viene menzionata tra le circoscrizioni ecclesiastiche nei concordati ed altri accordi bilaterali con gli Stati stipulati recentemente dalla Santa Sede: cfr. art. 6 § 1 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, ratificato il 25 marzo 1998, AAS 90 (1998) 310-329; art. 5 del Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche (Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia

stesso tempo, viene eretta la Società sacerdotale della Santa Croce come associazione di chierici intrinsecamente unita alla prelatura.

II.– La prelatura è retta dalle norme del diritto generale e di questa costituzione, oltre che dai propri statuti, che sono denominati «Codice di diritto particolare dell'Opus Dei».

III.– La giurisdizione della prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del prelado nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima prelatura, a norma di quanto prescritto nell'articolo precedente.

IV.– L'ordinario proprio della prelatura dell'Opus Dei è il suo prelado, la cui elezione, da farsi in accordo con le disposizioni del diritto generale e particolare, deve essere confermata dal romano pontefice.

circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici membri delle forze armate e della polizia della Repubblica di Croazia), del 19 dicembre 1996, AAS 89 (1997) 277-302. In determinate circostanze, questa circoscrizione personale è idonea per l'attenzione pastorale degli emigranti: vedi art. 22 § 2 n. 5 [131] e commento.

II Cfr. can. 295 § 1 CIC, n. II [35]. Le prelature personali, così come le altre circoscrizioni personali, abbisognano di norme speciali determinanti gli specifici aspetti di ogni concreta struttura: can. 295 § 1 CIC, art. I, 1 [31]. La specificità di ogni prelatura personale sarà determinata dal regime statutario.

III Cfr. cann. 295 § 1, 296 CIC, n. III [35], per la delimitazione della giurisdizione del Prelato sul clero e sui fedeli incorporati. Il can. 295 CIC riconosce al Prelato il diritto di erigere un seminario e di incardinare gli alunni nella prelatura, com'è stato attuato nella Prelatura personale dell'Opus Dei. Può darsi, tuttavia, che questa possibilità non venga sempre attuata in altre prelature personali, in quanto le circostanze possono determinare l'opportunità di seguire per l'attenzione pastorale dei fedeli un diverso modello da quello suggerito nel can. 295 CIC, senza che ciò modifichi la natura giuridica essenziale della prelatura. È possibile, per esempio, fare ricorso al clero delle circoscrizioni territoriali, o all'ausilio del clero regolare –previe le necessarie licenze del rispettivo superiore–, o all'impiego di clero *addetto*, cioè, di clero secolare incardinato in altre circoscrizioni e destinato temporaneamente alla prelatura, in seguito all'accordo negoziale previsto dal can. 271 §§1-2 CIC. Sulla formazione del clero e la loro conformazione, cfr. can. 295 § 2 CIC; inoltre, il n. 25 del Direttorio per il Ministero e la vita dei presbiteri afferma che "l'appartenenza ad un concreto presbiterio avviene sempre nell'ambito di una Chiesa particolare, di un Ordinariato o di una Prelatura personale" (Congr. per il Clero, *Direttorio per il Ministero e la vita dei presbiteri*, n. 25, del 31 gennaio 1994, Città del Vaticano, 1994. Riguardo il clero incardinato nella prelatura, cfr. cann. 295 § 1, 265 e 266 § 1 CIC; circa la possibilità per altre prelature personali di clero secolare o regolare "addetto", cfr. can. 271 CIC. La prescrizione del can. 296 CIC relativa alla vincolazione giurisdizionale di fedeli laici con una prelatura personale mediante convenzione, è soltanto una possibilità attuativa che ha avuto seguito nella Prelatura dell'Opus Dei, pur non caratterizzando necessariamente la figura stessa: per la dipendenza di questi fedeli dall'ordinario del luogo, cfr. n. IV [35]; per l'incidenza della volontà del fedele nella determinazione della giurisdizione cfr. [39] e n. IX [41]. In altri casi, *pro oportunitate*, la delimitazione del popolo fedele può avvenire in altri modi secondo gli statuti, o *ex auctoritate* dalla Santa Sede.

IV Cfr. can. 179 CIC per la conferma dell'elezione. I Prelati delle Prelature personali sono Ordinari propri della rispettiva Prelatura (cfr. cann. 295 § 1, 134 CIC, n. III [35]). Essi hanno una potestà personale, ordinaria e propria sui fedeli (cfr. can. 131 §§ 1-2 CIC), chierici e laici, la cui cura pastorale viene loro affidati nei termini stabiliti dalla costituzione apostolica di erezione e dagli statuti della rispettiva Prelatura; in concreto il tipo di

V.- La prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi e, a seconda della varietà delle materie, tratterà le relative questioni con gli altri dicasteri della Curia romana.

VI.- Ogni quinquennio, il prelado, tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, sottoporrà al Romano Pontefice una relazione sullo stato della prelatura e sullo svolgimento del suo lavoro apostolico.

VII.- Il governo centrale della prelatura ha la sua sede in Roma. L'oratorio di Santa Maria della Pace, che si trova presso la sede centrale, viene eretto in chiesa prelatizia.

Inoltre, il reverendissimo monsignore Alvaro del Portillo, canonicamente eletto come presidente generale dell'Opus Dei il 15 settembre 1975, viene confermato e viene nominato prelado dell'eretta prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei.

Infine noi, per l'opportuna esecuzione di tutto quanto sopra, designiamo il venerabile fratello Romolo Carboni, arcivescovo tit. di Sidone e nunzio apostolico in Italia, al quale conferiamo le necessarie ed opportune facoltà, compresa quella di suddelegare per la materia in questione un qualsiasi dignitario ecclesiastico, imponendogli l'obbligo di inviare al più presto alla Sacra Congregazione per i Vescovi un esemplare autentico dell'atto di esecuzione dell'incarico.

Tutto ciò, nonostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 1982, quinto del nostro pontificato.

Giuseppe del Ton,
protonotario apostolico
Marcello Rosetti,
protonotario apostolico

Agostino card. Casaroli *Segretario di Stato*
Sebastiano card. Baggio,
Prefetto della Congregazione per i Vescovi

giurisdizione che possiede rispetto dei fedeli laici va determinato in concreto negli statuti. Di conseguenza, la funzione pastorale affidata al Prelato personale è, come quella degli Ordinari militari, una funzione di direzione e di governo pastorale della comunità loro assegnata; vale a dire, si tratta di una funzione di natura episcopale (cfr. LG, 20) che, oltre all'esercizio della potestà di giurisdizione fondata sul sacramento dell'ordine, comporta impegni pastorali d'insegnamento, guida, incoraggiamento, promozione e crescita dei propri fedeli. E quanto, in definitiva, riflette il testo della cost. ap. di elevazione alla dignità dell'Episcopato del Prelato dell'Opus Dei [50]. Il prelado ha potestà giudiziale, nell'ambito della propria giurisdizione: per il tribunale di appello del tribunale della Prelatura dell'Opus Dei, vedi art. 40 [60].

V Cfr. art. 80 [9]; nn. VII-VIII [35]. Cfr. n. II [41].

VI Sull'informe quinquennale, cfr. can. 399 § 1 CIC; art. 32 [9]; vedi documento [57] e anche [56]. Cfr. n. XI [41].

VII Pur essendo circoscritte in base ad un criterio personale, le circoscrizioni ecclesiastiche, hanno tutte una qualche dimensione territoriale giuridicamente rilevante (cfr. n. XIII [41]). Anche le prelature personali possiedono elementi costitutivi di rilevanza territoriale, come la chiesa-sede del prelado, la loro curia, il rispettivo seminario (cfr. can. 262 CIC): per il rapporto della Prelatura con gli ordinari del luogo, cfr. nn. IV-V [35].